



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 marzo 2019  
(OR. en)

7189/19

COMER 36  
WTO 69  
DELECT 45

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 5 marzo 2019

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: COM(2019) 118 final

---

Oggetto: **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 118 final.

---

All.: COM(2019) 118 final



Bruxelles, 5.3.2019  
COM(2019) 118 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

### **I. Introduzione**

Nel 2018 l'Unione europea ("l'UE") ha adottato il regolamento (UE) 2018/196<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (nel seguito "il regolamento UE"). Il regolamento è entrato in vigore l'8 marzo 2018.

Il regolamento UE è una codificazione del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. Tale regolamento del Consiglio stabilisce la procedura di adeguamento del livello annuale delle ritorsioni applicate nella controversia in sede OMC riguardante la legge degli Stati Uniti sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act - "CDSOA", detto anche Byrd Amendment) del 2000. La CDSOA prevede la distribuzione annua a imprese degli Stati Uniti dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi nel corso del precedente esercizio fiscale. Nel gennaio 2003 la CDSOA è stata ritenuta incompatibile con gli obblighi degli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC.

Poiché gli Stati Uniti non hanno provveduto a conformarsi agli obblighi ad essi incombenti nell'ambito dell'OMC, l'UE è stata autorizzata a istituire, in aggiunta ai dazi doganali consolidati, un dazio supplementare all'importazione su una serie di prodotti USA per un valore commerciale complessivo annuo non superiore al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA in relazione ai dazi riscossi sulle importazioni provenienti dall'UE nel corso dell'anno più recente per il quale siano disponibili dati. Dal 1° maggio 2005 l'UE applica un dazio doganale supplementare ad valorem su base annua alle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti, adeguando il livello delle ritorsioni in proporzione all'importo dei pagamenti effettuati in relazione ai dazi riscossi su prodotti UE secondo la distribuzione più recente. Prima del 1° maggio di ogni anno civile è adottato un regolamento delegato della Commissione che stabilisce l'aliquota rivista del dazio.

In seguito alla codificazione del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione è inoltre tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

### **II. Base giuridica**

In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, la Commissione elabora una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla della delega di potere.

---

<sup>1</sup> GUL 44 del 16.2.2018, pag. 1.

### III. Esercizio della delega

Il regolamento UE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per dare attuazione ad alcune delle disposizioni di tale regolamento, in particolare per quanto riguarda:

- il calcolo dell'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dall'Unione nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi;
- l'adeguamento degli allegati I e II del regolamento UE quando il livello della sospensione aumenta mediante l'aggiunta nell'allegato I di prodotti elencati nell'allegato II;
- l'adeguamento degli allegati I e II del regolamento UE quando il livello della sospensione diminuisce mediante l'eliminazione di prodotti elencati nell'allegato I nell'ordine specificato dal regolamento UE;
- la modifica dell'aliquota dei dazi supplementari all'importazione quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio.

Poiché il regolamento UE è entrato in vigore l'8 marzo 2018, finora non sono stati adottati atti delegati. Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno debitamente informati non appena il regolamento delegato 2019 sarà stato adottato dal collegio dei commissari.

Tuttavia dal 20 febbraio 2014 la Commissione ha adottato i seguenti quattro (4) atti delegati basati sul regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio (che ha preceduto il regolamento UE):

- regolamento delegato (UE) 2015/675 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, mediante l'istituzione di un dazio supplementare all'importazione dell'1,5 % sui prodotti elencati nell'allegato I;
- regolamento delegato (UE) 2016/654 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, mediante l'istituzione di un dazio supplementare all'importazione dello 0,45 % sui prodotti elencati nell'allegato I;
- regolamento delegato (UE) 2017/750 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, mediante l'istituzione di un dazio supplementare all'importazione del 4,3 % sui prodotti elencati nell'allegato I; e
- regolamento delegato (UE) 2018/632 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati

Uniti d'America, mediante l'istituzione di un dazio supplementare all'importazione dello 0,3 % sui prodotti elencati nell'allegato I.

Il potere di adottare ciascuno degli atti delegati sopra elencati è stato esercitato per adeguare con precisione il livello annuale del dazio supplementare all'importazione all'importo effettivo dell'annullamento dei benefici e del pregiudizio calcolato in base all'importo dei dazi riscossi su prodotti UE nel corso della più recente distribuzione annuale effettuata dagli Stati Uniti nel quadro della CDSOA. In ciascuno dei casi di cui sopra, tale adeguamento ha portato a una variazione dell'aliquota del dazio supplementare applicato all'elenco limitativo di prodotti di cui all'allegato I del regolamento UE.

#### IV. Conclusioni

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione nel contesto del corretto esercizio da parte della Commissione dei poteri delegati dal regolamento UE.